



## ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE di GUIGLIA e MARANO sul PA

Via 1° Maggio - 41054 Marano sul Panaro (MO)-Tel  
Cod. Fisc. **94166900368** - Sito web: **www.icn**  
Email: [moic83600b@istruzione.it](mailto:moic83600b@istruzione.it) - PEC.: [moic83600b@istruzione.it](mailto:moic83600b@istruzione.it)



**Alle Famiglie degli alunni**

**Ai Docenti  
Al Personale ATA**

**Alle Vicepresidi  
Alla DSGA**

**OGGETTO: Decreto riaperture del 24.3.2022, nota M.I. 410/2022 del 29.03.2022 e Piano scuola 2021-2022 del 31/03/2022**

*Salvo ulteriori indicazioni normative, si riassumono le principali novità che il decreto riaperture introduce per la scuola. Le norme qui comunicate, pertanto, potranno essere ulteriormente precisate, o comunque dettagliate, da successive norme ministeriali e regionali. A seguito delle stesse, vi sarà successiva circolare della scuola.*

### **Attività didattiche ed educative**

Le attività didattiche ed educative si svolgono in presenza.

### **Norme generali di sicurezza e dispositivi**

- **Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico** (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022).
- Non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

### **Viaggi di istruzione**

- E' consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.
- Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione FFP2 nei treni di lunga percorrenza, nei bus a noleggio con conducente, durante gli spettacoli al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche. In tutti i luoghi al chiuso è fatto obbligo

comunque su tutto il territorio nazionale di indossare dispositivi di protezione (almeno le mascherine chirurgiche).

- Dal 1 al 30 aprile è richiesto almeno il green pass cosiddetto base per ristoranti al chiuso. E' richiesto almeno il green pass base per treni di lunga percorrenza e bus a noleggio con conducente.
- Non è richiesto invece green pass per alloggiare negli alberghi e per la consumazione del pasto nei ristoranti degli alberghi.

### **Accesso a scuola per figure esterne**

Fino al 30 aprile i genitori, i fornitori, i docenti esterni, potranno accedere alle istituzioni scolastiche con il green pass cosiddetto 'base'.

### **Obbligo vaccinale per il personale scolastico**

Fino al 15 giugno resta l'obbligo vaccinale per il personale scolastico. L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate. *La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni.* In caso di mancata presentazione di documentazione relativa secondo le modalità previste da norma e di inosservanza dell'obbligo vaccinale, il solo personale docente ed educativo non adempiente, dal primo aprile, sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica e non in classe, con orario settimanale di 36 ore.

### **L'organico covid**

L'organico viene prorogato, in base al decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo 2022, fino alla fine delle lezioni, ovvero non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022.

### **Gestione dei casi covid**

In base alla nota MI 410 del 29/03/2022, si riporta di seguito una ricognizione delle ulteriori disposizioni in vigore e si aggiungono specifici chiarimenti

- la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;
- i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

**1. Misure precauzionali per la scuola dell'infanzia**

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Bambini	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

**In presenza di almeno quattro casi di positività**, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

## 2. Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Alunni	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

**In presenza di almeno quattro casi di positività**, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

### La DDI

- Le alunne e gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, in isolamento per infezione da Covid, **possono seguire l'attività scolastica** nella modalità della **didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie** accompagnata da specifiche certificazioni mediche che attestino le condizioni di salute dell'alunno. **La riammissione in classe** è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un **test antigenico** rapido o molecolare con esito **negativo**.
- Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Anna Maria Manzini  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993.